

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 311

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione di un regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino

(Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2003)

—————

DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI UN REGIME DI AIUTI PER LA RICONVERSIONE DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE DA LATTE IN AZIENDE ZOOTECNICHE ESTENSIVE AD INDIRIZZO CARNE O AD INDIRIZZO LATTE NON BOVINO.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, recante “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, dispone all’articolo 10 comma 21 la definizione di un regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, secondo modalità definite con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari.

In applicazione della suddetta disposizione è stato predisposto il relativo decreto ministeriale composto di tre articoli che rispettivamente prevedono:

- **Articolo 1:** dispone che la dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di Euro di cui all’articolo 10, comma 21, della legge 119/2003, è destinata, in prima applicazione, nella misura di 10 milioni di Euro al finanziamento dei programmi di riconversione nonché i criteri in base ai quali la dotazione stessa è ripartita tra le diverse regioni.
- **Articolo 2:** prevede la determinazione, da parte delle regioni, delle linee di indirizzo, in relazione alle diverse condizioni ed esigenze della zootecnia regionale, sulle base delle quali formulare la graduatoria regionale dei produttori che intendono procedere alla riconversione.
Lo stesso articolo prevede, altresì, le modalità e la tempistica dei diversi adempimenti che devono essere assolti dai produttori richiedenti, dalle amministrazioni regionali e dall’AGEA ai fini della liquidazione dell’aiuto in questione.
- **Articolo 3:** prevede per i produttori che hanno ottenuto il premio alla riconversione l’attribuzione della priorità, nella distribuzione dei diritti al premio zootecnico, individuata all’articolo 8 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 novembre 2001.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base al quale, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n.49/2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte che hanno aderito al programma di abbandono di cui al comma 20 della medesima legge ;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che si è espressa nella seduta del 13 novembre 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

ADOTTA

Il seguente decreto:

Articolo 1 (ripartizione dei fondi)

1. Al fine di dare attuazione al regime di aiuti definito dall'articolo 10, comma 21, della legge n. 119/2003, la dotazione finanziaria di cui al comma 25 del medesimo articolo è destinata, in prima applicazione, nella misura di 10 milioni di euro per la riconversione delle aziende zootecniche da latte. Tale finanziamento è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (regioni) in modo inversamente proporzionale alla produttività media regionale per capo rilevata sulla base dei dati, risultanti dal SIAN, relativi all'ultimo periodo di commercializzazione concluso.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Articolo 2

(attuazione del regime di aiuti alla riconversione)

1. Le regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, determinano, per la formulazione della graduatoria regionale dei produttori, che intendono procedere alla riconversione dell'azienda di cui sono titolari in aziende estensive ad indirizzo carne od ad indirizzo latte non bovino, le proprie linee di indirizzo in relazione alle diverse condizioni ed esigenze della zootecnia regionale, tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) Sviluppo delle razze autoctone;
- b) Marchi di qualità;
- c) Sistemi di tracciabilità.

I fattori di cui alle lettere b) e c) devono essere prese in considerazione limitatamente alle aree territoriali nelle quali sussistono organismi collettivi che abbiano assunto iniziative indirizzate alla promozione e gestione di marchi di qualità ed alla strutturazione di sistemi di tracciabilità.

2. Le regioni rendono note ai produttori interessati, con appropriate forme di pubblicità, le linee di indirizzo di cui al comma 1, che devono essere coerenti con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99.
3. I produttori di latte vaccino, che intendono riconvertire la propria attività produttiva in una azienda zootecnica estensiva ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, devono presentare, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 1, un apposito piano alla regione competente per territorio secondo le modalità dalla stessa determinate.
4. La regione, per ciascun piano presentato valuta l'aderenza alle proprie linee di indirizzo, e determina l'importo erogabile, che per lo specifico regime di aiuti non può superare l'importo equivalente a quello erogato con il programma di abbandono di cui all'articolo 10, comma 20, della legge n. 119/2003.
5. Entro 60 giorni dal termine di cui al comma 3 le regioni predispongono la graduatoria dei piani riconosciuti idonei e la trasmettono all'AGEA, dandone comunicazione di accettazione ai produttori interessati.
6. L'AGEA, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione delle graduatorie regionali di cui al comma 5, provvede a comunicare ai produttori interessati, nel limite delle disponibilità



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

finanziarie assegnate a ciascuna regione, l'ammissione al regime di aiuti per il programma di riconversione. Nel caso in cui una regione non utilizzi tutti i fondi ad essa assegnati, gli stessi sono ripartiti tra le altre regioni secondo il criterio di cui all'articolo 1 del presente decreto.

7. Le regioni effettuano, nei confronti dei soggetti che hanno ottenuto l'ammissione al regime di aiuti di cui al presente decreto, i controlli al fine di verificare la realizzazione del piano di ristrutturazione. A seguito di dette verifiche le regioni comunicano all'AGEA gli importi da liquidare agli interessati corrispondenti all'attuazione del piano nei limiti del premio ammesso. E' consentita la liquidazione di uno stato di avanzamento dei lavori pari almeno del 50% del premio ammesso.
8. Il regime di aiuti viene riattivato con le disponibilità finanziarie provenienti dalle riassegnazioni delle quote di cui al programma di abbandono attuato in applicazione dell'articolo 10, comma 20 della legge n. 119/2003 o da eventuali appositi rifinanziamenti sulla base delle graduatorie regionali di cui al comma 5 che restano aperte fino al completo soddisfacimento delle richieste.

Articolo 3

(priorità nell'attribuzione dei diritti al premio zootecnico)

1. I produttori che hanno ottenuto il premio alla riconversione in aziende estensive ad indirizzo carne beneficiano, in materia di premi zootecnici, della priorità nella distribuzione dei diritti al premio presenti nella riserva nazionale nell'ambito dei criteri individuati all'articolo 8 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 novembre 2001, concernente "Modalità di applicazione del Decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici".

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 13 novembre 2003

Oggetto: Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la definizione di un regime di aiuti per la riconversione delle aziende produttrici di latte vaccino, ai sensi dell'articolo 8, lettera a, del Regolamento CE n. 3950/92 e successive modifiche.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTO il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti caseari;

VISTO il decreto- legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti caseari";

VISTO l'articolo 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base al quale, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 49/2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte che hanno aderito al programma di abbandono di cui al comma 20 della medesima legge;

VISTO lo schema di Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la definizione di un regime di aiuti per la riconversione delle aziende produttrici di latte vaccino ai sensi dell'articolo 8, lett. a, del Regolamento CE n. 3950/92 e successive modifiche;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 9 ottobre 2003, nel corso della quale i rappresentanti regionali hanno concordato alcune modifiche al testo, formalizzate con nota prot. n. 37615 del 14 ottobre 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali;

CONSIDERATO che, nella seduta del 21 ottobre 2003 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, gli Assessori regionali hanno rinviato alla sede tecnica il provvedimento, per un supplemento di istruttoria;

elz120
25/11/03





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 30 ottobre 2003, nel corso della quale sono state concordate alcune modifiche condivise dalla parte tecnica convenuta e recepite, nella nuova stesura del testo, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, pervenuto alla Segreteria di questa Conferenza il 4 novembre 2003;

CONSIDERATO che, nella seduta del 7 novembre 2003 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, gli Assessori regionali hanno espresso avviso favorevole sul testo ministeriale concordato in sede tecnica;

TENUTO CONTO delle risultanze dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la definizione di un regime di aiuti per la riconversione delle aziende produttrici di latte vaccino, ai sensi dell'articolo 8, lettera a, del Regolamento CE n. 3950/92 e successive modifiche.

IL SEGRETARIO

Dot. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



IL PRESIDENTE

Sen. Prof. Enea La Loggia

Enea La Loggia